

Codice A1821A

D.D. 5 novembre 2021, n. 3215

Ricovero apparati radio presso sito de La Maddalena (Comune di Pecetto Torinese) di proprietà di TIM spa Approvazione nuovo schema di contratto. Per una spesa complessiva di € 43.554,00 ofi. Impegno di spesa di € 4.062,00 subcapitolo 136446/2021.



ATTO DD 3215/A1821A/2021

DEL 05/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1821A - Protezione civile

OGGETTO: Ricovero apparati radio presso sito de La Maddalena (Comune di Pecetto Torinese) di proprietà di TIM spa Approvazione nuovo schema di contratto. Per una spesa complessiva di € 43.554,00 ofi. Impegno di spesa di € 4.062,00 sul capitolo 136446/2021.

Premesso che:

con atto dd2010/A1821A/2021 del 14/7/2021, per le motivazioni in essa contenute, si è proceduto ad approvare lo schema di contratto relativo al ricovero apparati radio presso il sito Colle della Maddalena nel Comune di Pecetto Torinese (TO) di proprietà di TELECOM ITALIA SpA ora TIM SpA;

contestualmente sono state effettuate le registrazioni contabili con le quali coprire le spese relative a detta ospitalità sul capitolo 136446 annualità 2021, 2022 e 2023 ovvero:

- imp. 2021/6209 di € 24.400,00 a parziale copertura una tantum del periodo di mantenimento sito nel periodo 01/11/2017 – 30/6/2021,
- imp. 2021/10229 di € 11.468,00 a completamento del corrispettivo una tantum per il periodo di mantenimento sito e a copertura del pagamento anticipato di una annualità con decorrenza 01/7/2021;
- imp. 2022/1327 di € 7.686,00 a copertura del pagamento anticipato della seconda annualità;
- imp. 2023/235 di € 7.686,00 a copertura del pagamento anticipato della terza annualità;

Dato atto che, per mero errore materiale, il periodo di mantenimento sito individuato non è corretto in quanto lo stesso termina il 31/10/2021 e le spese di registrazione contratto presso l'Agenzia delle Entrate non è stato conteggiato;

Ritenuto quindi di procedere ad approvare lo schema di contratto, compiegato al presente atto a

farne parte integrante e sostanziale, relativo al Ricovero apparati radio presso il sito de La Maddalena nel Comune di Pecetto Torinese (TO) di proprietà di TELECOM ITALIA SPA ora TIM SPA, con le modifiche a correzione di quanto sopra riportato;

Conseguentemente procedere con i seguenti movimenti contabili:

- imp. 2021/10229 di € 11.468,00 integrazione di € 4062,00 e modifica descrizione impegno in “*corrispettivo una tantum, pagamento anticipato annualità 1^ e rimborso spese registrazione*”;
- imp. 2022/1327 di € 7.686,00 modifica descrizione impegno in “*corrispettivo pagamento anticipato 01/11/2022 – 31/10/2023*”;
- imp. 2023/235 di € 7.686,00 modifica descrizione impegno in “*corrispettivo pagamento anticipato 01/11/2022 – 31/10/2023*”;

dato atto che con nota prot. n. 1537 del 13/01/2021, il Responsabile del Settore Protezione Civile, Arch. Francescantonio De Giglio, è stato delegato dal Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, arch. Salvatore Martino Femia, ad effettuare impegni di spesa sui capitoli associati, quale struttura amministrativa responsabile, al codice “A1821A” inseriti nella Missione 11, programma 11.01, del bilancio regionale e relativamente ai capitoli riferiti a progetti di cooperazione territoriale, inseriti nella Missione 19, programma 19.02;

verificata la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo 136446 del bilancio finanziario gestionale 2021/2023, annualità 2021 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.;

attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; quanto sopra premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
- D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte per il triennio 2021 - 2023";
- D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 " Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di

natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 s.m.i.";

- Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie";

determina

di approvare lo schema di contratto, compiegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, relativo al Ricovero apparati radio presso il sito de La Maddalena del Comune di Pecetto Torinese (TO) di proprietà di TELECOM ITALIA SPA ora TIM SPA;

di procedere con i seguenti movimenti contabili:

- imp. 2021/10229 di € 11.468,00 integrazione di € 4062,00 e modifica descrizione impegno in “*corrispettivo una tantum, pagamento anticipato annualità 1^ e rimborso spese registrazione*”;
- imp. 2022/1327 di € 7.686,00 modifica descrizione impegno in “*corrispettivo pagamento anticipato 01/11/2022 – 31/10/2023*”;
- imp. 2023/235 di € 7.686,00 modifica descrizione impegno in “*corrispettivo pagamento anticipato 01/11/2022 – 31/10/2023*”;

di dare atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 136446 delle uscite di bilancio relative all'esercizio finanziario 2021;

di precisare che sul predetto capitolo 136446/2021 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa;

di disporre il pagamento, nei termini previsti dal D.lgs. 231/2002, su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

di disporre ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art.120 del Decreto legislativo n.104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).


La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

i funzionari estensori
Paola Elena Bernardelli
Daniela Martinengo

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile)
Firmato digitalmente da Francescantonio De Giglio

Allegato

Allegato A1 – planimetria del terreno su cui insiste il fabbricato

**Geoportale Cartografico Catastale**Contatti e assistenza

Home Esplora la Mappa INSPIRE Guida al servizio Dati e statistiche


Ricerca su Mappa

Regione:

Provincia Catastale:

Comune Catastale:

Per la ricerca della Particella inserisci nel campo "Codice di sicurezza" i caratteri che vedi o che senti.


audio
altra immagine
Codice di sicurezza:

Avanti

Informazioni particella catastale

COMUNE CATASTALE: PECETTO TORINESE (TO)
- C398
FOGLIO: 3
ALLEGATO: 0
SVILUPPO: 0
PARTICELLA: 199

Chiudi



10 m

GEOPOI

© 2021 Geopoi

ALLEGATO 2

VERBALE DI CONSEGNA SPAZI

Codice Sito TIM:

Nome Sito

Codice Sito

Nome Sito

VERBALE DI CONSEGNA SPAZI

L'anno 20xx il giorno ____ del mese di ____, presso il sito in uso a TIM S.p.A., sito in località _____ comune di _____ () ubicato in Via _____, (cod. immobile TIM /), sono convenuti:

- il Sig. _____ in rappresentanza della Società Ospitante;
- il Sig. _____ in rappresentanza della Società Ospitata;
- il Sig. _____ in rappresentanza di _____;
- il Sig. _____ in rappresentanza di _____;
- il Sig. _____ in rappresentanza di _____.

Alla Società Ospitata vengono **consegnati** gli spazi immobiliari oggetto del Contratto di Sito ed individuati **dalle planimetrie già condivise dalle Parti nell'ambito del progetto.**

ANNOTAZIONI: _____

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Società Ospitante

Per la Società Ospitata

ALLEGATO 3

LISTINO PREZZI

CONFIGURAZIONE STANDARD DI BASE

Superficie occupata locali/shelter/outdoor	Max 10 mq su terreno 0 5 mq in edificio
Alloggiamento due armadi apparati	Max 1,0x1,0 mt
Struttura porta antenne (palo/traliccio) max 5 elementi	6 antenne diffusive di qualsiasi tipologia

TIPOLOGIA DI SITO

Tipo 1	Siti in comuni fino a 35000 abitanti
Tipo 2	Siti in comuni da 35000 a 50000 abitanti
Tipo 3	Siti in comuni oltre 50000 abitanti, esclusi i Siti di Tipo 4
Tipo 4	Siti in città metropolitane o nelle principali località turistiche (cfr. Annesso 1)

CANONE ANNUO DI BASE PER OSPITALITA'

Tipo 1	€ 4.000,00
Tipo 2	€ 5.900,00
Tipo 3	€ 7.400,00
Tipo 4	€ 8.900,00

I prezzi devono intendersi oltre IVA.

INCREMENTO CANONE DI BASE PER OSPITALITA'

Ulteriore spazio di mq. 1 o 1 armadio aggiuntivo	10% per ogni ulteriore antenna parabolica/stilo, con annesso ulteriore spazio a terra di 2 mq netti su terreno o 1 mq netto in edificio in qualsiasi tipologia
Ulteriore installazione antenna fino a diam. 1,80 mt.	
Ulteriore installazione antenna oltre a diam. 1,80 mt.	

SERVIZIO DI FM E DI ENERGIA TRATTATA

Canone annuo per servizio di FM	€ 500,00
Canone annuo per servizio di Energia Trattata (ove richiesta)	€ 1.800,00/Kwh

ONERI DI REALIZZAZIONE (ove previsti)

Servizi di Engineering per approntamento del Sito	Su preventivo
---	---------------

ANNESSO 1

Prog.	LOCALITA' TURISTICHE (COMUNE)	PROV
1	ALASSIO	SV
2	AMALFI	SA
3	BORMIO	SO
4	CAMOGLI	GE
5	CANAZEI	TN
6	CAPRI	NA
7	CASTIGLIONCELLO	LI
8	CASTIGLION DELLA PESCAIA	GR
9	CATTOLICA	RN
10	CEFALU'	PA
11	CERNOBBIO	CO
12	CERVIA	RA
13	CERVINIA	AO
14	CORVARA IN VAL BADIA	BZ
15	COURMAYER	AO
16	DESENZANO DEL GARDA	BS
17	ELBA	GR
18	FORTE DEI MARMI	LU
19	ISCHIA	NA
20	LERICI	SP
21	LIGNANO SABBIAORO	UD
22	LIMONE PIEMONTE	CN
23	LIVIGNO	SO
24	LOANO	SV
25	MADONNA DI CAMPIGLIO	TN
26	ORTISEI	BZ
27	PANTELLERIA	TP
28	PONZA	LT
29	PORTO CERVO	SS
30	PORTO ERCOLE	GR
31	PORTO ROTONDO	SS
32	PORTOFINO	GE
33	PORTOVENERE	SP
34	POSITANO	SA
35	PUNTA ALA	GR
36	RAVELLO	SA
37	RICCIONE	RN
38	RIVA DEL GARDA	TN
39	S. FELICE CIRCEO	LT
40	S. MARGHERITA LIGURE	GE
41	S. MARTINO DI CASTROZZA	TN
42	SANREMO	IM
43	SELVA DI VALGARDENA	BZ
44	SESTRIERES	TO
45	SENIGALLIA	AN
46	SESTRI LEVANTE	GE
47	SORRENTO	NA
48	TAORMINA	ME
49	VENTOTENE	LT
50	VIAREGGIO	LU

REP. N.

REGIONE PIEMONTE

CONTRATTO DI OSPITALITÀ NEI SITI DI TIPO INFRASTRUTTURALE

TRA

Regione Piemonte - Settore Protezione Civile, con sede legale in Piazza Castello, n. 165, 10122 Torino, Codice Fiscale n. 80087670016, nella persona del suo Dirigente Francescantonio De Giglio, nato a Scido (RC) il 29/05/1959, e domiciliato nella sede regionale della Regione Piemonte, in Torino (TO) - C.so Marche 79, munito di tutti i necessari poteri per la sottoscrizione del presente Contratto (di seguito indicata anche come "Società Ospitata" o "Regione Piemonte");

E

TIM S.p.A., con sede legale in Milano, via Gaetano Negri n. 1, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010, in persona del Sig. Polidori Davide, nato a Milano l'8/4/1975 domiciliato per la carica in MILANO (MI), Via G. Negri 1, in qualità di procuratore speciale della Società medesima, di seguito indicata come qui di seguito "TIM" o "Locatore" di seguito indicate anche congiuntamente come "Parti"

e disgiuntamente come "Parte";

PREMESSO CHE

Il Locatore è proprietario dell'edificio Torre, sito nel Comune di PECETTO TORINESE Strada Del Colle 40A, distinta nella mappa al foglio terzo particella 199 del catasto terreni, contrassegnata con la lettera A1 qui allegata (coordinate 45°1'53,472"N - 7°43'30,652"E sistema di riferimento WGS84);

è interesse della Società Ospitata prendere in locazione detta porzione di immobile al fine di assicurare l'ospitalità degli spazi occupati dal sito di dorsale della Maddalena, della infrastruttura della rete radio di Protezione Civile Emercom.Net, individuata con D.G.R. 49-5103 del 18/12/2012, della Regione Piemonte quale strumento strategico e imprescindibile per migliorare, in caso di eventi di protezione civile, il coordinamento delle sue componenti, il supporto alle proprie risorse operative e la sicurezza degli operatori sul territorio;

la locazione di tali spazi è stata fino al 31/10/2017 contrattualizzata per il tramite di GEG srl. La Regione Piemonte ha chiesto di subentrare nel contratto Telecom Italia - GEG srl con nota

prot. 00046210 del 28/10/2016;

il Locatore è del pari interessato/autorizzato a concedere detta porzione di immobile in locazione;
le Parti intendono quindi stipulare un contratto di locazione tra di esse avente ad oggetto l'indicata porzione di immobile, regolandone con il presente accordo termini e condizioni.

Tutto ciò premesso, con il presente contratto tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e i documenti allegati con la lettera A, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di ospitalità (nel seguito "il Contratto").

Art. 2 - OGGETTO

2.1 TIM concede in locazione alla Società Ospitata, che accetta, porzione dell'edificio Torre, sito nel Comune di PECETTO TORINESE Strada Del Colle 40A, distinta nella mappa al foglio terzo particella 199 del catasto terreni, contrassegnata con la lettera A1 qui allegata, per circa 1mq, che viene sottoscritta dalle Parti per esteso e in ciascun foglio, e che farà fede tra le Parti medesime. Il Locatore concede altresì in locazione

alla Conduttrice gli spazi necessari per il passaggio cavi, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quant'altro necessario al funzionamento delle infrastrutture da realizzare.

2.2 L'oggetto della locazione di cui al Contratto, come sopra descritto ed individuato, verrà di seguito indicato, per brevità, "Immobile".

2.3 Il Locatore dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento dell'Immobile da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto mallevata da ogni evizione e pretesa di terzi a qualsivoglia titolo in relazione a quanto locato.

Art. 3 - DURATA E DECORRENZA

3.1 Il Contratto avrà la durata di anni 3 (tre), rinnovabili di 3 (tre) anni in 3 (tre) anni previo accordo scritto tra le parti, almeno tre (tre) mesi prima della naturale scadenza della Convenzione.

3.2 Il Contratto decorrerà dalla data del 01/11/2021.

Art. 4 - CANONE

4.1 Il canone annuo di locazione, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, è determinato, secondo quanto riportato nell'Allegato 3 in Euro 6.300,00 (Euro seimilatrecento/00) più I.V.A. (se dovuta), così suddivisa: Canone annuo di base per ospitalità pari a € 4.000,00 (Euro quattromila/00), Canone annuo per servizio di Facility Managment pari a € 500,00 (Euro cinquecento/00), Canone annuo per servizio di Energia Trattata pari a € 1.800,00 (Euro milleottocento/00).

4.2 Le Parti altresì concordano che, per il periodo compreso tra l'01.11.2017 e il 31.10.2021, le spese di ospitalità, mantenimento del sito per la fornitura di Energia Trattata da corrispondere da parte della Regione Piemonte Settore Protezione Civile a TIM sono pari ad 25.200,00 (Euro venticinquemiladuecento/00), oltre IVA (di seguito, il corrispettivo "una tantum").

4.3 Le Parti concordano che, ove siano necessari interventi sulle infrastrutture per consentire la fornitura di Energia Trattata, gli oneri relativi

saranno a carico della Società Ospitata.

4.4 Il Corrispettivo annuale e il corrispettivo "una tantum" dovuto dalla Società Ospitata a TIM verranno fatturati da TIM a partire dalla data di perfezionamento del Contratto. Il Corrispettivo e il corrispettivo "una tantum" verranno versati dalla Società Ospitata a TIM in un'unica soluzione, previa emissione della relativa fattura entro 10 giorni dalla data di perfezionamento e sottoscrizione del contratto.

4.5 Il Corrispettivo annuale, con decorrenza 01/11/2021, verrà versato dalla Società Ospitata a TIM in rate annuali anticipate, previa emissione delle relative fatture entro il giorno 5 del primo mese del trimestre di riferimento, da liquidarsi entro l'ultimo giorno del primo mese del trimestre di riferimento.

4.6 Le Parti concordano che nel corso di vigenza del presente Contratto, il Corrispettivo potrà essere rivisitato - previo accordo scritto tra le Parti medesime - al fine di renderlo coerente con i valori dei mercati di riferimento.

I pagamenti saranno effettuati dalla Società

Ospitata a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario di TIM, comunicato e agli atti del Settore.

4.7 Le fatture dovranno essere intestate a Regione Piemonte - Settore Protezione Civile - C.so Marche 79 10146 Torino (TO) -

Codice fiscale 80087670016 P.I. 02843860012

Codice IPA fatturazione elettronica V3QQD9

Ove il Corrispettivo sia pagato con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, TIM avrà diritto agli interessi di mora, determinati sulla base del Tasso di Mora, definito quale tasso più basso tra Euribor 6M+2.0% p.a. ed il tetto formulato dalla legge antiusura 7 marzo 1996, n. 108 al momento del calcolo della mora, calcolato dal giorno di mancato puntuale pagamento (incluso) a quello di pagamento effettivo (escluso) e parametrato ad un anno di 360 (trecentosessanta) giorni.

Art. 5 - Fruizione della fornitura di Energia Trattata

5.1 La fornitura di Energia Trattata di cui al presente Contratto sarà fruita dalla Società Ospitata esclusivamente per l'esercizio delle proprie antenne/parabole e apparati.

Art. 6 - Ulteriori obblighi delle Parti

6.1 Obblighi di TIM

TIM si impegna a mantenere in perfetto stato di efficienza gli spazi all'interno del Sito, all'uopo ponendo in essere tutte le attività più idonee, funzionali e tempestive al raggiungimento di detta finalità.

Art. 7 - Responsabilità

7.1 In fase di realizzazione dei lavori di approntamento del Sito e di installazione delle proprie infrastrutture di rete, e segnatamente con riferimento alle antenne/parabole e apparati, nonché alla loro manutenzione degli apparati e delle antenne e parabole, con l'eccezione degli attacchi delle antenne alle strutture di supporto, la Società Ospitata si impegna a risarcire TIM da qualunque danno che possa subire agli apparati e/o impianti di condizionamento e/o erogazione di energia, purché sia comprovata l'attribuzione di responsabilità alla Società Ospitata.

Art. 8 - Sicurezza sui luoghi di lavoro

8.1 Le Parti, conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/08 e successive eventuali

modifiche e/o integrazioni, si impegnano l'una verso l'altra, nel caso di affidamento di lavori all'interno della propria azienda, anche per tramite di ditte da essa incaricate:

a) a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell'altra Parte sarà destinato ad operare;

b) a cooperare con l'altra Parte all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti sull'attività lavorativa dell'altra Parte;

c) a promuovere con l'altra Parte ed eventuali altri soggetti terzi il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi.

Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente indenni da ogni responsabilità o danno derivante dal mancato rispetto da parte dell'altra Parte degli obblighi di cui al presente articolo.

8.2 Le Parti si impegnano infine a coordinarsi, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte.

8.3 Permangono a carico della Società Ospitata gli obblighi di assicurare preventivamente la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

propri dipendenti, anche in relazione ai rischi specifici dell'attività da essa esercitata.

Resta inteso che il Personale della Società Ospitata sarà tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme e misure di prevenzione vigenti nonché al rispetto delle procedure emesse da TIM, che saranno inviate con successiva corrispondenza.

Art. 9 - Risoluzione

9.1 Qualora la Società Ospitata sia inadempiente agli obblighi previsti a proprio carico dall'articolo 4 e tale inadempimento non sia stato sanato entro 30 giorni dal ricevimento di una comunicazione scritta inviata dalla Parte adempiente a mezzo PEC, contenente, ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ., la relativa diffida ad adempiere, il presente Contratto si intenderà risolto, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 10 - Variazioni al Contratto

10.1 Tutti i provvedimenti normativi riguardanti l'oggetto del presente Contratto saranno recepiti in sede contrattuale, previa eventuale analisi delle relative modalità attuative.

10.2 Nel caso in cui una o più previsioni del presente Contratto siano dichiarate nulle o

annullate dall'Autorità Giudiziaria o da altri Enti competenti, le Parti si dovranno incontrare al fine di concordare in sostituzione della statuizione nulla od annullata la disposizione più coerente con le intenzioni espresse nel presente Contratto.

10.3 Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente Contratto e nei suoi Allegati, qualsiasi modifica e/o integrazione e/o deroga al presente Contratto deve risultare da comunicazione scritta e controfirmata in ogni pagina dal legale rappresentante della Parte destinataria in segno di accettazione.

Art. 11 - Cessione del Contratto

11.1 Il presente Contratto o i diritti o gli obblighi da esse derivanti non potranno essere ceduti dalla Parte, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Art. 12 -Trattamento dati personali

12.1 I dati personali forniti di ciascuna Parte all'altra saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”, e pertanto saranno utilizzati unicamente per l’integrale esecuzione del presente Contratto.

12.2 Le Parti si obbligano, qualora entrino in possesso o vengano a conoscenza durante l’esecuzione del presente Contratto di dati/documenti relativi all’altra Parte, a trattarli in maniera conforme alle prescrizioni del predetto Regolamento. Qualora tale obbligo venga violato, la Parte che ha subito un pregiudizio potrà rivalersi nei confronti dell’altra per il risarcimento dei danni salvo, comunque, il diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..

12.3 Le Parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il presente Contratto.

Art. 13 - Riservatezza

13.1 Ciascuna Parte, anche ai sensi dell’art. 621 e successivi c.p., e degli art. 98 e 99 del Dlgs. 10 febbraio 2005, n°30 (codice della proprietà industriale), si impegna a mantenere riservati con

almeno la stessa cura usata per le proprie informazioni riservate, a non comunicare, o altrimenti rendere disponibili a terzi e ad utilizzare solo per l'esecuzione del Contratto, le informazioni riservate riguardanti direttamente o indirettamente il Contratto ed il suo contenuto, il lavoro svolto o da svolgere, l'organizzazione, l'attività e/o il know how dell'altra Parte e/o di terzi e/o comunque comunicate dall'altra Parte per l'esecuzione del Contratto o di cui la Parte ricevente o i propri dipendenti vengano altrimenti a conoscenza nell'esecuzione del Contratto, siano esse o meno contenute in documenti classificati con le diciture "Uso Interno", "Confidenziale", "Esclusivo" (nel seguito le "Informazioni Riservate").

13.2 I suddetti obblighi non si applicano a quelle singole informazioni:

(I) che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione alla Parte ricevente, o che lo diventino successivamente, senza inadempienza da parte della Parte ricevente alle disposizioni del presente Contratto;

(II) che siano già lecitamente conosciute dalla Parte ricevente, senza vincoli di riservatezza o

limiti d'uso prima di riceverle dalla Parte comunicante;

(III) che la Parte ricevente riceva lecitamente da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad obblighi di riservatezza o limiti d'uso di tali informazioni o

(IV) quelle informazioni la cui comunicazioni sia richiesta dalla legge, e/o da un legittimo provvedimento dell'Autorità o

(V) la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dall'altra Parte.

13.3 Ferma restando la generalità di quanto precede, è comunque fatto divieto alla Parte ricevente di duplicare, riprodurre, modificare o elaborare in tutto o in parte le Informazioni Riservate, salvo nella misura strettamente necessaria per l'esecuzione del Contratto.

13.4 Le Informazioni Riservate ed ogni loro modifica, elaborazione o lavoro derivato sono e resteranno di esclusiva proprietà della Parte proprietaria e dei suoi danti causa. Né questo Contratto né la comunicazione di Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per le Parti Riceventi di diritti a concessioni di licenze o altri diritti di uso su brevetti, domande

di brevetti, diritti d'autore o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale e/o intellettuale sulle Informazioni Riservate, modifiche, elaborazioni e/o lavori derivati e/o su dati o informazioni in essi compresi.

13.5 Su richiesta di una delle Parti, ovvero alla conclusione o alla interruzione, per qualsiasi motivo, del presente Contratto, la Parte ricevente si obbliga a riconsegnare entro 15 giorni lavorativi dalla suddetta richiesta o dalla conclusione o interruzione del Contratto all'altra Parte ovvero, a scelta di quest'ultima, a distruggere, e attestare per iscritto la distruzione, ogni copia di tutti i documenti o altro materiale in qualsiasi forma in possesso della Parte ricevente e dei propri dipendenti, che contengano o che si riferiscano alle "Informazioni Riservate", e a cancellare o distruggere, e attestare per iscritto la cancellazione o distruzione, di qualsiasi registrazione delle "Informazioni Riservate" effettuata su computer o altro macchinario posseduto o utilizzato dalla Parte ricevente e dai propri dipendenti.

13.6 Per dipendenti delle Parti ai fini del presente articolo si intendono i lavoratori

dipendenti o equiparati ai sensi di legge, i consulenti, i subappaltatori e qualunque terzo che con la Parte abbia un rapporto contrattuale o di fatto.

In caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra, la Parte non inadempiente potrà risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., fatti salvi la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni ed ogni altro diritto o rimedio.

13.7 Gli obblighi di riservatezza e non uso saranno validi per tutta la durata del Contratto e continueranno ad essere efficaci per un periodo di 3 (tre) anni dopo la cessazione del presente Contratto per qualsiasi causa intervenuta.

Art. 14 - Codice etico

14.1 Le Parti si obbligano al rispetto del D.Lgs. 231/01.

14.2 Le Parti, nell'esecuzione del presente Contratto, si impegnano ad aderire per sé ed, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori e dipendenti ai principi etico - comportamentali che le Parti stesse hanno enunciato nei propri codici etici e di condotta pubblicati

per TIM sul sito internet
<http://suppliers.telecomitalia.it/acquisti.asp> e
per la Società Ospitata sul sito
<http://trasparenza.regione.piemonte.it/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>.

14.3 In caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra, la Parte non inadempiente potrà risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., fatti salvi la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni ed ogni altro diritto o rimedio.

Art. 15 - Elezione di domicilio

15.1 Ogni comunicazione e/o documentazione di una Parte all'altra concernente il presente Contratto sarà inoltrata a mezzo PEC o tramite raccomandata A.R. eventualmente anche anticipata via fax, ai seguenti punti di contatto:

per TIM a:

TIM S.p.A. presso Via G.Negri 1, 20123 Milano,
all'attenzione di CO.OA/NO.D/WI,

PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

per la Società Ospitata a:

Regione Piemonte - Settore Protezione Civile

C.so Marche 79 - 10146 Torino

PEC: protezione.civile@cert.regione.piemonte.it

che le Parti riconoscono come domicili eletti ai fini della ricezione delle suddette comunicazioni e/o documentazioni. Pertanto, le Parti concordano che le comunicazioni e/o documentazioni inviate ai suddetti indirizzi si intenderanno fin d'ora come effettivamente ricevute e conosciute dalla Parte ricevente rimanendo altresì inteso che il rapporto di ricezione della PEC ovvero la ricevuta di spedizione della raccomandata A.R. costituiscono prova della relativa spedizione e della relativa data d'invio.

Art. 16 - Foro Competente

16.1 Per ogni controversia derivante dal presente Contratto di Sito sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 17 - Clausola fiscale

17.1 Il presente Contratto, è soggetto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate a carico del concedente; gli oneri di registrazione sono ripartiti al 50% tra concessionaria e concedente.

Art. 18 - Disposizioni finali

18.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è stato stipulato nell'esercizio della loro libertà negoziale e previa attenta negoziazione di ciascuna clausola dello stesso. Pertanto, le Parti dichiarano e riconoscono che non potranno trovare applicazioni nel caso di specie gli articoli 1341 e 1342 cod. civ..

Milano,

Per la società Ospitante

Per la Società Ospitata